

## **TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Nella causa R.G. 925/98 – Giudice Dr.ssa Marchigiani – promossa da: **BIASONI DANIELE** – con gli Avv.ti Baccani e Baragiola

### **CONTRO**

**Condominio MONTESANTO** – con l'Avv. Zeuli

### **MEMORIA DI REPLICA ALLA CONCLUSIONALE AVVERSA PER CONTO DEL CONVENUTO CONDOMINIO MONTESANTO**

Parte convenuta Condominio Montesanto, letto lo scritto difensivo conclusivo di controparte, contesta ed impugna tutto quanto in esso affermato, dedotto e richiesto per quanto in contrasto con le proprie tesi ed interessi.

1. Per quanto riguarda spese del procedimento d'urgenza, il sig. Biasoni è stato ritenuto soccombente dal Tribunale. Non si capisce pertanto perché, nel caso insperato che controparte dovesse risultare vittoriosa per quanto riguarda il giudizio di merito, il Condominio convenuto debba essere dichiarato soccombente per quanto riguarda le spese del giudizio relativo al provvedimento d'urgenza.

Ripetesi urgenza non ritenuta sussistente da parte del Tribunale adito.

2. Per quanto riguarda la concessione edilizia, dal momento che controparte ha preparato tutti i documenti per ottenere una sentenza immediatamente esecutiva (figuriamoci se così non è, avendo fatto un procedimento d'urgenza), appare ovvio e scontato che vuole installare immediatamente l'antenna.

Però il documento relativo alla concessione edilizia non c'è, e sul punto si deve pronunciare l'Autorità Amministrativa Comunale.

E laddove le parti non fossero d'accordo, come non lo sono, si deve pronunciare il T.A.R..

3. Sui danni invocati da controparte.

Il sig. Biasoni ha già un'antenna collocata sul tetto dell'edificio.

Se quella che intende esercitare è un'attività culturale, avendo già questa antenna citata ha sempre avuto modo di esercitare la sua attività.

Se invece con questa eventuale installanda antenna intende esercitare un'attività professionale, non è questo lo spirito della causa in corso.

Non si vede pertanto che tipo di danno possa essere liquidato a controparte.

4. Sulla consistenza dell'edificio sul quale controparte intenderebbe installare l'antenna.

L'edificio sul quale controparte intenderebbe installare questa eventuale antenna, è una casetta fatta con dei mattoni coi quali basta tossire non dall'appartamento più vicino, ma da quello più lontano, che si sente tutto.

Per cui tutti i rumori che farebbe questa antenna di grosse dimensioni, arrecherebbe disturbo a tutti i condomini.

Controparte nulla risponde sul punto.

Comunque c'è la possibilità di mettere l'antenna in giardino, come ampiamente spiegato ed illustrato in corso di causa.

Il fatto è che si tratterebbe di spendere più quattrini, ma tra il fatto di una maggior spesa per controparte, ed una maggior comodità per tutti i condomini, c'è un rapporto ben logico ed

accettabile.

L'interesse del BIASONI deve essere uguale a quello del condominio.

Il BIASONI, per risparmiare, non può caricare di maggior disagio l'intero condominio, quando il BIASONI stesso ha la possibilità di mettere l'impianto fuori. Non è che BIASONI vive "uti domini absolutus", che può mettere l'antenna sul tetto per il fatto che spenda meno, armeggiarvi intorno ed ispezionarla – lui od altre persone – come e quando vuole.

Quindi appare del tutto logico che la soluzione migliore è che l'antenna venga collocata nel giardino, come meglio indicato in atti.

5. Sui danni alla salute.

Nella propria comparsa conclusionale il convenuto Condominio Montesanto ha ampiamente trattato l'argomento relativo ai danni alla salute che possono derivare dall'installazione di questa antenna, e controparte fa finta di nulla.

Occorre agire con una certa prudenza.

Se su un argomento non si conosce in materia perfetta, non vuol dire che dallo stesso argomentare non nascano altre cose.

6. Quando l'assemblea condominiale ha rigettato la richiesta di controparte di installare l'antenna sul tetto, il sig. BIASONI non ha fatto nulla.

Lo stesso non ha proposto opposizione all'assemblea per far valere i suoi diritti, ma ha accettato il risultato della decisione dell'assemblea stessa.

Quindi c'è da esaminare l'argomento se controparte non sia decaduta, perché il modo per discutere è assemblea/Tribunale.

7. Sulle spese del presente giudizio.

Qualora il Tribunale non dovesse essere dell'idea del difensore del condominio, occorre esaminare il tipo di argomenti trattati e tante cose che non sono state dette, ma che sono di logica conseguenza.

Ad esempio la casa non è stata costruita con sassi, ed i sottotetti sono vere ed autentiche casse di risonanza per tutti i rumori che si provocano sui tetti stessi.

Nascerebbero così delle successive azioni di manutenzione, proprio per la difficoltà dell'argomento. C'è tutto quello che è meglio, quello che è peggio e quello che sta nel mezzo. Il BIASONI vuole tutto ciò che meglio a suo favore.

L'argomentazione della causa è stata complessa, e qualora il Tribunale vedesse soluzioni diverse da quelle viste dal Condominio Montesanto, nel caso non vedesse la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno delle proprie tesi, ci si augura che quanto meno vengano compensate le spese di causa ai sensi dell'art. 92 c.p.c..

Si confida pertanto nell'accoglimento delle precisate conclusioni.

Busto Arsizio 8 gennaio 2002.